

AZIENDA SCUOLA

Attesa per il decreto ministeriale che fisserà le nuove scadenze di uscita

I dubbi previdenziali di chi ha appena maturato i requisiti

Resta da capire se sarà ancora possibile chiedere la permanenza in servizio e il part time

di Nicola Mondelli

C'è attesa tra il personale del comparto scuola di conoscere, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011, la posizione sia del ministro dell'istruzione che dell'Inpdap su alcune questioni strettamente collegate all'applicazione delle nuove norme.

L'attesa si riscontra soprattutto tra il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario che alla data del 31 dicembre 2011 poteva fare valere i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia quali richiesti dalla normativa in vigore antecedentemente al 6 dicembre 2011 e che, per effetto di quanto dispone il comma 3 del citato art. 24, possono farli valere anche in futuro.

I requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità erano, come indicati su Azienda Scuola di martedì 27 dicembre 2011, erano il possesso della quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi) oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, 40 anni di servizio e/o di contributi e, solo per il personale femminile, 61 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione.



Per il personale femminile rimane inoltre in vigore fino al 2015 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a due condizioni: che possa fare valere non meno di 57 anni di età e 35 di contribuzione e che opti preventivamente per il sistema di calcolo contributivo.

Per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, uomini e donne dovevano poter fare valere una età anagrafica di 65 anni e almeno 20 anni di contributi.

L'attesa è, in particolare, per il decreto ministeriale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità e i termini di scadenza per la eventuale presentazione della domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2012 e per la circolare applicativa. Di entrambi i documenti amministrativi non si hanno ancora neppure delle indiscrezioni la qual cosa lascia presumere che la loro pubblicazione non sia imminente.

Le più aggiornate rilevazioni sulla consistenza del personale della scuola in servizio con contratto a tempo indeterminato che possiede i requisiti per accedere, fin dal prossimo 1° settembre, alla pensione di anzianità o di vecchiaia secondo la normativa in vigore prima del 6 dicembre 2011 indicano in 60/65 mila unità di cui oltre 50 mila docenti, in maggioranza donne e in servizio nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado.

Allo stato è impossibile dire con certezza quanti presenteranno la domanda di cessazione dal servizio e chiederanno di accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2012. Diversi sono i fattori che possono concorrere a farli decidere in un senso o in un altro: familiari, economici, professionali oltre che i motivi di salute. Quelli economici, in particolare, possono incidere notevolmente sulla decisione legati come sono sia al passaggio ad una superiore posizione stipendiale che alla consapevolezza di una costante perdita del potere di acquisto della pensione.

Sulla natura della decisione da prendere potrebbero inoltre essere determinanti, anche alla luce delle nuove norme in materia di trattamenti pensionistici, sia i chiarimenti su una loro corretta ed univoca applicazione

che le risposte che il ministero dell'istruzione dovrebbe fornire in tema di applicazione delle disposizioni contenute nei commi 7 (permanenza in servizio per un biennio oltre il limite di età) e 11 (risoluzione di autorità del rapporto di lavoro al compimento del 40° anno di servizio e/o contribuzione) dell'art. 72 del decreto legge 112/2008 e successive modificazioni e nel decreto 331/1997 (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato di anzianità). I predetti commi 7 e 11 potrebbero essere diventati, appunto alla luce delle nuove norme, inapplicabili pur rimanendo fermi gli effetti di una loro precedente applicazione.

Quanto alla facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato prevista dal decreto 331/1997 dovrebbero essere chiariti quali sono i requisiti per esercitarla e quale disciplina deve trovare applicazione al momento della cessazione definitiva dal servizio